



Il Segretario Generale

Comitato Italiano Paralimpico
Prot. n. CIPA - CIPA
GEN/0004671/U
Roma, li del 02/08/2021

Spett.le
FISIP

c.a. Presidente Federale
Tiziana Nasi

Segretario Federale
Giorgio Viterbo

Con la presente si comunica che la Giunta Nazionale del CIP, con delibera n. 51 del 15 Luglio 2021, allegata alla presente, ha approvato lo Statuto FISIP nel testo deliberato dal Commissario ad Acta, Raffaella Valeri, con decreto del 30 Giugno 2021.

Cordiali saluti

Q

Juri Stara



DELIBERAZIONE

N. 51

DEL 15/07/2021

Ufficio Statuti, Regolamenti, Convenzioni e Scuola									
OGGETTO: Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP). Approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto FISIP, ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. t) dello Statuto CIP.									
IL 	INVIATA PER L'ESECUZIONE A: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> TRASMessa PER CONOSCENZA A: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								

LA GIUNTA NAZIONALE

- Visto lo Statuto del CIP;
- Visti i Principi fondamentali cui devono uniformarsi gli Statuti delle FSP, DSP e delle ABP;
- Considerati i contenuti della deliberazione n. 403 assunta dalla Giunta Nazionale del CIP in data 17 febbraio 2021, con cui è stata individuata l'avv. Raffaella Valeri quale *Commissario ad acta* per la FISIP allo scopo di procedere alle modifiche al vigente Statuto Federale necessarie a rendere lo stesso conforme allo Statuto del CIP ed ai Principi fondamentali cui devono uniformarsi gli Statuti delle FSP, DSP e delle ABP;
- Letto lo Statuto della FISIP modificato dal *Commissario ad acta* con decreto del 30 giugno 2021, al fine di assicurarne la conformità allo Statuto CIP ed ai suddetti Principi che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto lo stesso attualmente conforme al D.Lgs. 43/2017 e s.m.i., al Codice Civile, allo Statuto CIP, ai Principi fondamentali cui devono uniformarsi gli Statuti delle FSP, DSP e delle ABP ed in linea con la vigente legislazione in materia sportiva;

R. Valeri

DELIBERA

- l'approvazione del testo dello Statuto della FISIP deliberato dall'Avv. Raffaella Valeri, in qualità di *Commissario ad acta* della federazione, con decreto del 30 giugno 2021.

- Di dare mandato ai competenti Uffici del CIP per gli adempimenti all'uopo previsti.

Il testo dello Statuto FISIP viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante e sostanziale, unitamente al suddetto decreto.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Roma, 30 giugno 2021

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici - FISIP

- VISTO** il d.lgs. 43/2017 così come modificato dalla legge 11 gennaio 2018 n. 8;
- VISTO** lo Statuto del CIP per come modificato dal Consiglio Nazionale del 29 maggio 2018 ed approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2019;
- LETTI** i Principi fondamentali cui devono uniformarsi gli Statuti delle FSP, DSP e delle ABP adottati dal Consiglio Nazionale del CIP con delibera n. 12 del 24 luglio 2018 ed approvati dalla PCM in data 12 luglio 2019;
- PRESO ATTO** dei contenuti della deliberazione n. 403 assunta dalla Giunta Nazionale del Cip in data 17 febbraio 2021 e la successiva nota del Segretario Generale del CIP del 26 febbraio 2021, con la quale si comunicava alla sottoscritta l'incarico di Commissario *ad acta* della FISIP - Federazione Italiana Sport Paralimpici Invernali, al fine di procedere, entro il termine del 30 giugno 2021, alle modifiche allo Statuto federale necessarie a rendere lo stesso conforme allo Statuto del CIP ed ai Principi fondamentali cui devono uniformarsi gli Statuti delle FSP, DSP e delle ABP;
- LETTO** il vigente Statuto della FISIP ed individuati gli articoli e le disposizioni il cui testo risulta necessario modificare o integrare al fine di assicurarne la conformità allo Statuto del CIP ed ai Principi fondamentali cui devono uniformarsi gli Statuti delle FSP, DSP e delle ABP;
- CONSIDERATA** la delibera del Presidente della FISIP, di approvazione delle modifiche allo Statuto Federale proposte dallo scrivente *Commissario ad acta*, come da comunicazione del Segretario Federale;



Roma, 30 giugno 2021

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, la sottoscritta, nella qualità di *Commissario ad acta* della Federazione Italiana Sport Paralimpici Invernali

DECRETA

- l'approvazione del testo dello Statuto della FISIP, al solo fine di assicurarne la conformità allo Statuto del CIP ed ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSP, DSP e delle ABP.
- Il testo dello Statuto Federale (all.1), come modificato, si allega al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si provvede alla trasmissione alla Segreteria Generale del CIP per i provvedimenti di competenza

IL COMMISSARIO AD ACTA

Avv. Raffaella Valeri



Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

LOGO FEDERAZIONE

STATUTO FEDERALE
FISIP

(Testo modificato dal Commissario ad acta con decreto del 30.06.2021 e approvato dal CIP in data 15.07.2021 con deliberazione di GN n. 51)

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

Statuto FISIP
Decreto Commissario ad acta del 30 giugno 2021

TITOLO I
LA FEDERAZIONE

ART. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA E SEDE

1.1 E' costituita la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (acronimo: **FISIP**), secondo le disposizioni di cui agli artt. 12 e seguenti del Codice Civile

1.2 La FISIP è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), organo rappresentativo della comunità sportiva paralimpica nazionale, quale Federazione Sportiva Paralimpica e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Opera sotto la vigilanza del CIP, al quale è federata ed espleta le sue attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dello stesso e dell'I.P.C. (*International Paralympic Committee*) nonché delle Federazioni Internazionali Paralimpiche cui è affiliata.

1.3 La FISIP persegue, senza scopi di lucro, nel rispetto del principio di democrazia interna, finalità sportive di livello promozionale e agonistico nelle forme, alle condizioni e con modalità stabilite dal presente Statuto, dai suoi Regolamenti e deliberazioni, in conformità ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSP-DSP e ABP ed allo Statuto del CIP, nonché dalle leggi vigenti in materia, anche tenuto conto della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività, ai sensi degli artt. 13 e 14 del dlgs. 43/2017 e ss.mm.ii.

La FISIP riconosce ed accetta incondizionatamente le normative sportive antidoping Nado Italia e quelle degli Organismi Internazionali competenti, in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency – W.A.D.A., garantendone la completa ed integrale attuazione.

1.4 La durata della FISIP è illimitata.

1.5 La FISIP ha sede legale in Torino e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale anche attraverso una sua propria organizzazione territoriale.

ART. 2 AMBITO DI ATTIVITÀ

2.1 La FISIP, apolitica ed aconfessionale, ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline sportive di sci alpino, sci di fondo, biathlon e snowboard ed è strutturata secondo criteri democratici, volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività promozionale ed agonistica degli atleti paralimpici, con disabilità fisica e visiva, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

ART. 3 AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI

La FISIP è affiliata alla WPAS (World Para Alpine Skiing), alla WPS (World Para Snowboard) e alla WPNS (World Para Nordic Skiing) e può, eventualmente, affiliarsi ad altri organismi sportivi di livello internazionale che praticano le discipline in carico alla stessa, in armonia con le leggi nazionali previste in materia.

ART. 4 FINI ISTITUZIONALI

4.1 Sono fini istituzionali della FISIP:

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

- a) promuovere e disciplinare la pratica sportiva, rivolta a persone disabili, delle discipline di sci alpino, sci di fondo, biathlon e snowboard.
- b) curare la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa delle Squadre Nazionali, quando partecipano ai Giochi Paralimpici o ad altre competizioni internazionali secondo le direttive del CIP;
- c) indire, organizzare, patrocinare gare sportive per persone disabili nelle discipline di sci alpino, sci di fondo, biathlon e snowboard, ad ogni livello, in campo provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- d) promuovere la pratica sportiva per atleti paralimpici dello sci alpino, sci di fondo, biathlon e snowboard, in ogni fascia di età, diffondere il messaggio sportivo federale, organizzare manifestazioni giovanili ed eventi sportivi finalizzati all'integrazione e socializzazione della persona disabile;

4.2 Sono, altresì, scopi principali, connessi ai fini istituzionali della FISIP:

- a) favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni;
- b) promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni o gruppi di persone che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi;
- c) collaborare con le istituzioni scolastiche ed universitarie al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva dello sci alpino, sci di fondo, biathlon e snowboard;
- d) sostenere l'attività di formazione e ricerca attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con altre Federazioni Sportive Nazionali olimpiche e paralimpiche e con altri Enti e/o Istituzioni pubbliche preposte;
- e) concorrere, in ossequio alle specifiche disposizioni dei competenti organismi in materia di doping e delle leggi vigenti, all'adozione di misure di prevenzione e repressione del Doping nello sport e di tutela sanitaria degli sportivi paralimpici.

ART. 5 AFFILIATI

5.1 Sono affiliati della FISIP tutti coloro che ne condividono le finalità, possiedono i requisiti richiesti dal presente Statuto e versano le quote associative annuali (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento) entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

5.2 Possono essere affiliati alla FISIP:

Le società e le associazioni sportive che praticano l'attività di cui all'art. 2 del presente Statuto e che rispondono ai seguenti requisiti:

- non perseguono fini di lucro;
- sono rette da norme statutarie basate sui principi di democrazia interna e di pari opportunità, conformi allo Statuto, ai Regolamenti della FISIP, alle normative e direttive del CIP, nonché alle leggi vigenti in materia.

I Gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, firmatari di apposite convenzioni con il CIP, anche se non in possesso di tutti i requisiti di affiliazione, possono essere riconosciuti ed affiliati, ai fini sportivi dalla FISIP ai sensi di detti accordi.

5.3. Il riconoscimento ai fini sportivi è deliberato dal Consiglio Nazionale del CIP o, su delega di quest'ultimo, dal Consiglio federale della FISIP, che approva lo statuto delle associazioni, società e gruppi sportivi riconosciuti. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche agli statuti. Gli statuti oltre ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme, ai regolamenti ed alle direttive del CIP nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FISIP

Gli Affiliati sono tenuti, altresì, a comunicare alla FISIP ogni variazione intervenuta nella composizione dei propri Organi rispetto a quanto comunicato in sede di prima affiliazione.

Allegato decreto *commissario ad acta* del 30.06.2021

5.4 Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione ai fini sportivi sono disciplinate dal Regolamento Organico.

I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio.

5.5 Decadono dalla qualifica di Affiliati coloro che commettono atti in violazione a norme di legge o in violazione al presente Statuto ed ai principi informativi del CIP.

5.6 La FISIP predispone e dispone, sugli affiliati, il controllo e le verifiche del rispetto dei principi e delle norme dettate dallo Statuto, da ogni altro regolamento federale, da quelli degli organismi internazionali di riferimento, dal CIP e dalle vigenti disposizioni di legge

ART. 6 QUOTE ANNUALI

Gli affiliati versano alla Federazione le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e tutte le altre tasse, nei termini e nelle modalità stabilite, per ciascuna stagione sportiva, con apposite deliberazioni degli organi competenti.

ART. 7 DIRITTI DEGLI AFFILIATI

7.1 L'esercizio dei diritti degli affiliati è subordinato all'affiliazione ed al pagamento delle quote annuali di cui all'articolo 6.

7.2 Più in particolare tutti gli affiliati hanno diritto a:

- a) partecipare alle Assemblee, secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) partecipare all'attività promozionale ed agonistica, nazionale ed internazionale, in base alle norme federali ed ai regolamenti specifici;
- c) organizzare manifestazioni, secondo le norme emanate dagli Organi federali competenti.

ART. 8 OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI

Gli affiliati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere e le disposizioni adottate dai competenti organi federali, nonché le norme e le direttive del CIP, di rispettare le regole del dilettantismo e quelle emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti.

ART. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISIP

9.1 La qualità di affiliato alla FISIP si perde nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per inattività federale durante gli ultimi due anni sportivi;
- d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, comminata dagli Organi di Giustizia;
- e) per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione;
- f) per revoca dell'affiliazione da parte della FISIP, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione di cui all'articolo 5.

9.2 In tutti i casi di cessazione, gli affiliati dovranno provvedere all'estinzione di eventuali obbligazioni pendenti nei confronti della FISIP e degli altri affiliati, non avendo alcun diritto sul patrimonio di questa.

9.3 La cessazione di appartenenza alla FISIP comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa ed è deliberata dal Consiglio Federale.

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

9.4 Avverso la revoca dell'affiliazione ovvero il diniego di affiliazione e riaffiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CIP come previsto dall'art. 6 comma 5 lett. u) dello Statuto del CIP.

ART. 10 FUSIONE

La fusione di due o più Società affiliate può effettuarsi secondo le norme previste dal Regolamento Organico.

ART. 11 - I TESSERATI

11.1 Le persone fisiche tesserate si distinguono in tesserati federali e societari.

11.2 I tesserati federali sono tutti coloro che sono inquadrati nei ruoli federali:

- a) Dirigenti Federali: si intendono per tali tutti i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli organi federali a livello provinciale, regionale o nazionale.
- b) Tecnici Federali: sono i tesserati, qualificati in livelli e ruoli tecnici previsti in sede di Regolamento Organico, che operano in ambito federale
- c) Ufficiali di gara.
- d) Collaboratori federali: sono tesserati in questo ruolo tutte le figure ausiliarie che ricoprono incarichi a livello federale secondo le qualifiche previste in sede di Regolamento Organico.

11.3 I tesserati societari sono tutti coloro che entrano a far parte della FISIP all'atto dell'affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza, versando la quota di tesseramento per il tramite della Società sportiva medesima, in possesso delle qualifiche e dei requisiti necessari a ricoprire i differenti ruoli, in base alle disposizioni federali, alla legge, ai principi del CIP e dell'ordinamento sportivo:

- a) Dirigenti
- b) Atleti
- c) Tecnici
- d) Assistenti tecnici
- e) Accompagnatori
- f) Medici
- g) Professionisti Sanitari
- h) Assistenti Specializzati
- i) Volontari.

11.4 Il Regolamento Organico disciplina il tesseramento degli atleti paralimpici presso i Gruppi Sportivi delle Forze Armate delle Forze di polizia Civili o militari e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di altri Corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CIP.

ART. 12 TESSERATI ONORARI E SOSTENITORI

12.1 I tesserati onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Federale. Sono tesserati onorari coloro che si sono distinti nell'ambito della federazione con azioni meritorie a favore delle discipline sportive della FISIP. Essi non sono tenuti al versamento della quota di tesseramento e partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

E' facoltà di qualunque affiliato e/o tesserato segnalare al Consiglio Federale l'eventuale designazione di soci onorari.

12.2 Sono tesserati sostenitori tutti coloro che, pur non praticando alcuna attività sportiva, né ricoprendo alcun ruolo all'interno della struttura federale:

- a) versano una quota di rilievo a titolo puramente volontario;
- b) versano la quota all'uopo stabilita dal Consiglio Federale in cambio di servizi che la federazione sarà in grado di offrire.

I tesserati sostenitori sono nominati dal Consiglio Federale. Essi partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

ART. 13 DOVERI DEI TESSERATI

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

13.1 I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 8 del presente Statuto e dai Regolamenti federali.

13.2 I tesserati hanno l'obbligo di osservare le norme del Codice Paralimpico di Comportamento Sportivo adottato dal CIP, al quale si fa espresso rinvio, la cui eventuale violazione sarà oggetto di procedimento ai sensi del Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo nonché le disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti della FISIP.

13.3 Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione.

13.4 E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FISIP o in quello delle Federazioni Internazionali di riferimento.

ART. 14 - DIRITTI DEI TESSERATI

14.1 I tesserati hanno il diritto di:

- a) partecipare a tutte le forme di attività federale, attraverso le rispettive Società ed Organismi sportivi affiliati;
- b) concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti previsti
- c) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente Statuto.

14.2 La FISIP garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica.

14.3 Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle graduatorie federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

14.4 La FISIP, in forza e nel rispetto delle leggi vigenti, regola la tutela sanitaria dei tesserati.

ART. 15 TESSERAMENTO – DURATA E CESSAZIONE

15.1 Il tesseramento ha validità 1 (uno) anno e coincide con l'anno solare

15.2 Non è consentito tesserarsi alla FISIP per più di un affiliato, anche se con qualifiche diverse.

15.3 La normativa sul vincolo di tesseramento (che non potrà comunque essere superiore a 4 (quattro) anni, salvo assenso dell'atleta tesserato), le modalità di prestito e trasferimento di un atleta da un affiliato ad un altro sono disciplinate dal Regolamento Organico, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi del CIP in materia di vincolo sociale.

15.4 Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesseramento cessa:

- a) per il verificarsi di uno dei casi indicato nell'art. 9;
- b) per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia.

15.5 Le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e qualsiasi altra eventuale quota sociale sono intransmissibili.

ART. 16 SANZIONI

16.1 Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FISIP sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e deliberazioni federali e dal Regolamento di Giustizia della FISIP.

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

16.2 Gli Affiliati ed i tesserati possono essere passibili anche di sanzioni pecuniarie.

16.3 Agli affiliati e tesserati è comunque garantito il secondo grado di giustizia come disciplinato dal Regolamento di Giustizia.

16.4 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo paralimpico per un periodo di 10 anni per coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

16.5 I provvedimenti di amnistia, grazia o indulto non sono applicabili laddove la sanzione venga irrogata per violazione delle norme sportive antidoping.

TITOLO II

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

ART. 17 ORGANI FEDERALI

17.1 Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Territoriali e Organi di Giustizia.

17.2 Sono **Organi Centrali**:

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente della Federazione;
- il Consiglio Federale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

17.3 Sono **Organi Territoriali**:

- i Delegati Regionali;
- i Delegati Provinciali.

17.4 Sono **Organi di Giustizia**.

- il Giudice Sportivo Nazionale;
- la Corte sportiva di appello, se attivata;
- il Tribunale Federale;
- la Corte Federale di Appello.

Il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Sportiva di Appello sono Giudici Sportivi.

Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello sono Giudici Federali. Su decisione del Consiglio Federale la FISIP può avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello

La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al precedente comma per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. In ogni caso si fa riferimento al Regolamento di Giustizia.

17.5 Gli Organi Centrali durano in carica quattro anni e decadono con il rinnovo delle cariche elettive, da effettuarsi entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dei Giochi Paralimpici invernali.

17.6 Gli Organi Territoriali durano in carica quattro anni.

17.7 I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio paralimpico restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

17.8 Fatti salvi i limiti previsti dal presente Statuto, dal CIP e dalle vigenti disposizioni di legge, i componenti gli Organi Federali sono rieleggibili e rinominabili e devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 42 del presente Statuto.

17.9 Gli organi di Giustizia durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

17.10 Il Procuratore Federale dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

ART. 18 L'ASSEMBLEA GENERALE

18.1 L'Assemblea Generale è l'Organo Federale supremo ed è costituita dai rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici appartenenti a società con diritto di voto.

18.2 Hanno diritto di voto i rappresentanti degli affiliati che risultano iscritti nel Registro di cui all'art. 5 comma 4, lett. U) dello Statuto del CIP e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto effettiva attività territoriale e/o nazionale: intendendosi per tale la partecipazione a Campionati o altre manifestazioni iscritte nei calendari ufficiali della Federazione nella stagione sportiva compresa nei 12 mesi precedenti la data di indizione delle Assemblee. Il voto verrà attribuito a condizione che le iniziative abbiano avuto regolare svolgimento.

18.3 I rappresentanti atleti e i rappresentanti tecnici degli affiliati, per partecipare regolarmente all'Assemblea Generale ed esercitare il diritto di voto, debbono essere segnalati dall'Affiliato di appartenenza alla Segreteria Federale della FISIP, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea Generale elettiva quadriennale. Tale segnalazione pervenuta alla Segreteria federale nel termine suddetto varrà per l'intero quadriennio paralimpico in corso, salvo cambiamenti dei nominativi degli atleti e tecnici prescelti da comunicare per iscritto sempre alla Segreteria federale, a pena di non partecipazione all'Assemblea

18.4 Ciascun rappresentante degli affiliati, degli atleti e dei tecnici, ha diritto ad un voto.

18.5 *eliminato*

18.6 *eliminato*

18.7 L'Assemblea Generale è convocata, previa nomina da parte del Consiglio Federale della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci. La convocazione, contenente l'ordine del giorno e la tabella voti formata a cura della Segreteria Federale, è comunicata ad affiliati e tesserati, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, mediante pubblicazione sulla homepage del sito internet federale. E', altresì, inviata agli affiliati mediante pec o lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente ai sensi di legge, purché idoneo a comprovarne la ricezione nei termini suddetti, come sarà dettagliatamente specificato nel Regolamento Organico.

Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi, anche solo parzialmente, nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta, agli Organi di Giustizia Federali, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure che saranno riportate chiaramente nell'atto di convocazione dell'Assemblea.

Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi, nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta agli Organi di Giustizia Federali, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure che saranno riportate chiaramente nell'atto di convocazione dell'Assemblea.

Nelle sole Assemblee elettive:

- il Presidente è indicato dal Cip d'intesa con la Federazione e proposto all'Assemblea.
- il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal Cip d'intesa con la Federazione.

ART. 19 ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE GENERALI

19.1 L'Assemblea Generale è Ordinaria o Straordinaria.

19.2 L'Assemblea Generale Ordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dei Giochi Paralimpici invernali: il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale di cui 2 (due) in rappresentanza degli atleti garantendo l'equa rappresentanza tra atleti ed atlete, laddove possibile in base alle candidature e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Paralimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio paralimpico;
- b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Tesserati Onorari;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- d) approva i bilanci programmatici e di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine del quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

19.3 L'Assemblea Generale Straordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive e nelle ipotesi di vacanze previste nel presente Statuto, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dal presente Statuto;
- b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale;
- c) delibera in ordine allo scioglimento della Federazione;
- d) delibera in materia di Bilancio nei casi previsti dall'art. 23 comma 3 dello Statuto CIP

19.4 L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni:

- a) su richiesta della metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto;
- b) su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.
- c) su richiesta di almeno la metà più uno degli atleti e dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria.

ART. 20 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI E DIRITTO DI VOTO

20.1 La partecipazione all'Assemblea Generale delle associazioni, società, e gruppi sportivi affiliati aventi diritto al voto è esercitata dai Presidenti e/o rappresentanti legali degli stessi o da loro delegato, purché componente del Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto eventualmente previsto per i Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia civili e militari e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco firmatari di apposite convenzioni con il CIP.

20.2 Alle Assemblee Generali partecipano altresì, con diritto di voto, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nelle rispettive assemblee di categoria, nell'ambito di ciascuna società affiliata, ai sensi degli articoli 5.2 e 5.3 dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali e segnalati nelle modalità di cui al precedente art. 18.3. I rappresentanti Atleti e Tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono, pertanto, né ricevere né rilasciare deleghe.

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

20.3 I rappresentanti degli atleti e dei tecnici, nonché il Presidente o suo delegato, dovranno essere tre persone distinte.

Il Presidente della società non può delegare coloro che partecipino all'Assemblea nazionale in qualità di rappresentanti dei tecnici o degli atleti.

20.4 I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Federale, 5 Componenti del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.5 I rappresentanti degli atleti eleggono il Presidente Federale e 2 (due) Consiglieri Federali in loro rappresentanza.

20.6 I rappresentanti dei tecnici eleggono il Presidente Federale ed un Consigliere Federale in loro rappresentanza.

20.7 Tutti i suddetti partecipanti devono essere maggiorenni, possedere piena capacità di agire, nonché essere regolarmente tesserati alla Federazione.

20.8 Partecipano inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Federale e gli altri membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i tesserati onorari e sostenitori.

20.9 Possono inoltre assistere ai lavori assembleari eventuali altri che il Consiglio Federale ritenga opportuno invitare.

20.10 E' preclusa la partecipazione alle Assemblee alle società affiliate e ai tesserati che non siano in regola con i versamenti delle quote annuali di affiliazione e tesseramento e a chiunque sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione di entità superiore alla sanzione della "ammonizione", comminata dagli Organi di Giustizia.

20.11 Ad ogni rappresentante degli Affiliati di cui all'art. 20.1, aventi diritto a voto possono essere conferite deleghe rilasciate dalle società affiliate anche non appartenenti alla stessa Regione, in numero di

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
- 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
- 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
- 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
- 5, oltre a 1000 associazioni e società votanti

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante, oppure su carta semplice con timbro della società o associazione sportiva e contenere a pena d'inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa e dell'eventuale suo delegato in assemblea.

20.12 Il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i Delegati Regionali e Provinciali, i candidati alle cariche elettive, i membri degli Organi di Giustizia, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, non possono rappresentare Società, né direttamente, né per delega.

ART. 21 MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI

21.1 Le Assemblee Generali sono valide in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, successiva di due ore, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto a voto, salvo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del presente Statuto. Nei soli casi di Assemblee Elettive in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto al voto.

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

21.2 I componenti della Commissione Verifica dei Poteri, i componenti della Commissione Scrutinio e dell'Ufficio di Presidenza delle Assemblee Federali Elettive non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

21.3 L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi salvo che per l'ipotesi di scioglimento della FISIP e per gli altri casi tassativamente previsti dalla legge e dal presente Statuto.

21.4 Le votazioni si svolgono, di norma, per appello nominale o per alzata di mano e controprova.

21.5 Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (composta dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario della FISIP o da chi ne fa le veci e da tre scrutatori) che può essere eletto anche per acclamazione. In caso di preferenze da esprimere in sede di elezione, esse saranno da esprimere in un numero inferiore almeno di un'unità rispetto al numero di componenti da eleggere per le singole categorie, ove ciò sia possibile.

21.6 In caso di parità di voti riportati fra due o più candidati in occasione di tutte le Assemblee Elettive Nazionali, si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati *ex aequo* che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti. Il Presidente Federale, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

ART. 22 MODIFICHE ALLO STATUTO

22.1 Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno 1/3 (un/terzo) degli affiliati aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Generale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

22.2 Il Consiglio Federale verifica le condizioni di cui al precedente comma ed il Presidente della Federazione convoca, entro 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea Generale Straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.

22.3 Nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Straordinaria devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Il *quorum* costitutivo richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, è la metà più uno degli aventi diritto a voto.

22.4 Per l'approvazione delle proposte di modifica è necessaria sempre in ogni caso la metà più uno dei presenti aventi diritto a voto.

22.5 Le modifiche statutarie entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

22.6 Il Consiglio Federale può chiedere alla Giunta Nazionale del CIP la nomina di un Commissario *ad acta* per procedere alle modifiche dello Statuto Federale deliberate dal Consiglio Federale e derivanti da norme di legge o delibere normative del CIP. Nella richiesta il Consiglio Federale indica le ragioni che rendono il raggiungimento del *quorum* costitutivo o deliberativo dell'Assemblea straordinaria che dovrebbe essere convocata *ad hoc* particolarmente difficile ed oneroso. In ogni caso, la prima assemblea federale straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le norme statutarie introdotte dal Commissario e deliberate dal Consiglio Federale, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge o da delibere normative del CIP.

ART. 23 PROPOSTA DI SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

23.1 La proposta di scioglimento della FISIP può essere presentata soltanto all'Assemblea Generale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto al voto.

23.2 Tale Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

23.3 Per l'approvazione della proposta di scioglimento della FISIP è necessario il voto affermativo di almeno 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto al voto.

23.4 L'Assemblea Generale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della FISIP e sulla destinazione del patrimonio con gli stessi *quorum* di cui ai precedenti commi.

23.5 In caso di scioglimento della federazione, all'esito della liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto esclusivamente ai fini sportivi e di utilità sociale.

ART. 24 IL PRESIDENTE FEDERALE

24.1 Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione. Il Presidente ha la responsabilità generale tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici di livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.

24.2 Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, ne sovrintende l'attività compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

24.3 In particolare è compito del Presidente:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno;
- b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- c) convocare l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto;
- d) sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi;
- e) adottare, in caso di estrema necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile;
- f) nominare il Segretario Federale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.

24.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si ha il rinnovo delle cariche federali, con l'indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni, a cura del Vice Presidente cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione.

24.5 Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale che resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

24.6 Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, al Vice Presidente e ai Consiglieri Federali per la trattazione di specifiche tematiche o attività o per la

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

partecipazione in Organi o Commissioni interne od esterne, fatto salvo quanto previsto dalle composizioni di specifici Organi e Commissioni.

24.7 Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia ai tesserati osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia Federale.

24.8 Il Presidente è, in ogni caso, eletto dall'Assemblea Federale con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e non può svolgere più di tre mandati, fatto salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 48, del presente Statuto.

24.9 Il Presidente uscente è tenuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'Assemblea Elettiva, ad effettuare la consegna degli atti posti in essere nell'esercizio del proprio mandato al Presidente neo eletto.

ART. 25 IL CONSIGLIO FEDERALE

25.1 Il Consiglio Federale è composto:

- a) dal Presidente della Federazione;
- b) da 8 (otto) Consiglieri eletti di cui 2 (due) in rappresentanza degli Atleti (uno per genere, laddove possibile, in base alle candidature) e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici;
- c) dai rappresentanti italiani eletti negli organismi esecutivi delle federazioni internazionali cui la FISIP aderisce.

Con delibera dell'Assemblea la federazione può stabilire che il Consiglio Federale sia costituito da un numero inferiore di componenti

Nella composizione del Consiglio Federale, se possibile in base alle candidature, è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a 3. Alla componente degli atleti, in considerazione delle candidature pervenute, è riservato un posto per genere. Se all'esito dello scrutinio non sarà garantita la presenza di genere diverso, i candidati eletti in quota rappresentanti degli affiliati che abbiano ottenuto il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato almeno un voto, fino al raggiungimento della quota prescritta.

25.2 Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Federale della FISIP o da un suo delegato, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

25.3 Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio paralimpico invernale e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati, fatto salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie contenute nell'art. 48 del presente Statuto.

25.4 I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

ART. 26 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

26.1 Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritiene opportuno;
- b) quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

26.2 Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

26.3 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali poste all'ordine del giorno.

26.4 Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno tre volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 5 (cinque) Consiglieri.

26.5 Il voto non è delegabile.

26.6 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del vicepresidente.

ART. 27 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

27.1 Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e di direzione della Federazione. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente Federale, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.

27.2 Esso predispone i programmi in conformità ai principi informatori e alle direttive del CIP e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

27.3 In particolare:

- a) realizza i fini di cui all'art. 4 nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto;
- b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
- c) approva, entro il 15 (quindici) novembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo riferito all'esercizio successivo, da rimettere al CIP per la debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Delibera, entro il 28 (ventotto) febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Bilancio Consuntivo da sottoporre alla Giunta Nazionale del CIP, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione. Dopo l'approvazione di detti documenti redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, è onere della Federazione pubblicarli sul sito web federale in apposita sezione prontamente rintracciabile ai fini della massima trasparenza entro 15 giorni dall'approvazione del CIP. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
- d) predispone quanto necessario a garantire la completa ed integrale attuazione delle norme sportive antidoping e adotta il Regolamento di Giustizia della FISIP da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP.
- e) approva il Regolamento Organico da sottoporre al CIP per la necessaria approvazione ed ogni altro regolamento inerente l'attività federale;
- f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle Norme Federali;
- g) può delegare al Presidente della Federazione o al Consiglio di Presidenza l'esercizio di determinati poteri ad esso non riservati in via esclusiva;
- h) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema necessità ed urgenza dal Presidente e di necessità ed urgenza del Consiglio di Presidenza, valutando la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- i) elegge nella sua prima riunione un Consigliere Federale quale Vice Presidente;
- j) elegge, nella sua prima riunione, 2 (due) Consiglieri Federali i quali, insieme al Presidente ed al Vice Presidente, compongono il Consiglio di Presidenza;
- k) esprime il parere sulla nomina del Segretario Federale;
- l) delibera, su delega del CIP, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e degli Organismi similari, approvandone le domande di affiliazione e riaffiliazione; approva, inoltre, su delega del CIP, i relativi Statuti nonché le eventuali modifiche agli stessi.
- m) approva i cambi di denominazione degli affiliati e delibera sulle richieste di fusione degli affiliati;

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

- n) nomina, nei casi previsti e sentito il parere degli Affiliati, i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- o) stabilisce l'entità dei fondi da devolvere ai singoli Organi Territoriali per assolvere ai loro compiti;
- p) compila l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale, salvo i casi di cui all'art. 19, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte di 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto a voto ovvero quando la richiesta provenga dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
- q) fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 ultimo comma, nomina la Commissione Verifica dei Poteri scegliendo, in primo luogo, i componenti degli Organi di Giustizia o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali;
- r) designa i tesserati Onorari da proporre all'Assemblea Generale per la relativa nomina e nomina i tesserati Sostenitori;
- s) istituisce Commissioni Nazionali e nomina/revoca i componenti delle stesse, determinandone i compiti;
- t) stabilisce eventuali indennità da corrispondere ai componenti degli Organi direttivi nazionali in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP nonché la corresponsione di rimborsi spese e gettoni di presenza ove consentito dalle disposizioni di legge vigenti;
- u) provvede all'erogazione, dopo aver determinato i relativi criteri, dei contributi, premi, compensi e borse di studio alle società sportive, agli atleti ed ai tecnici;
- v) approva il calendario nazionale;
- w) approva la composizione delle Squadre Nazionali partecipanti alle manifestazioni internazionali indette dal competente organismo internazionale;
- x) autorizza l'indizione di corsi di formazione e ne rilascia il relativo attestato;
- y) istituisce Albi federali e adotta il relativo documento deliberativo di iscrizione agli stessi;
- z) delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto secondo le disposizioni specifiche del regolamento di Giustizia CIP;
- aa) nomina, su proposta del Presidente, i Componenti degli Organi di Giustizia Federale (Tribunale Federale e Corte Federale di Appello) tra soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, se costituita o dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto CIP,
- bb) nomina, su proposta del Presidente, il Giudice Sportivo Nazionale ed i componenti della Corte Sportiva di Appello, tra i soggetti ritenuti idonei dalla Commissione Federale di Garanzia di Garanzia, se costituita o dalla Commissione di Garanzia, di cui all'art. 17 dello Statuto CIP, in possesso dei requisiti previsti dal Consiglio stesso.
- cc) Al fine di conseguire risparmi di gestione il Consiglio Federale può decidere di avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello.
- dd) nomina, su proposta del Presidente, il Procuratore Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, se costituita o dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto CIP.

27.4 Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e degli altri Regolamenti.

ART. 28 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

28.1 Il Consiglio Federale decade per:

- a) dimissioni non contemporanee della metà più 1 (uno) dei Consiglieri Federali, quando non sia possibile procedere all'integrazione del Consiglio come specificato all'art. 29. In tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni per l'elezione dei consiglieri mancanti;

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

- b) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 (sette) giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: il Presidente decaduto curerà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei termini previsti sub a);
- c) dimissioni del Presidente. In tal caso il Consiglio Federale resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di impossibilità assoluta di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente;
- d) impedimento definitivo del Presidente, in tal caso il vicepresidente resta in *prorogatio* per svolgere le attività di cui all'art.24.4;
- e) mancata approvazione del Rendiconto Consuntivo da parte del CIP.

28.2 La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

28.3 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

28.4 Entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, dovrà essere celebrata un'Assemblea straordinaria. Nel termine anzidetto, da considerarsi perentorio, devono essere costituiti gli organi decaduti. Il principio generale della prorogatio è volto a garantire un sia pur minimo funzionamento degli organi nel periodo intercorrente tra la decadenza degli stessi e l'immissione dei nuovi, ragione per la quale in regime di prorogatio la competenza è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.

ART. 29 INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE

In caso di vacanza di membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti. Nell'ipotesi in cui non sia possibile l'integrazione dell'Organo e sia compromessa la sua regolare funzionalità, sarà convocata un'Assemblea Straordinaria nel termine di 60 (sessanta) giorni, da effettuarsi entro i successivi 30 (trenta), per la sola elezione dei Consiglieri mancanti. Ove tuttavia non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, l'elezione dei consiglieri mancanti potrà effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

ART. 30 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

30.1 Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 2 (due) Consiglieri Federali eletti dal Consiglio Federale.

30.2 Funge da Segretario il Segretario della Federazione, o un suo delegato, senza diritto a voto.

30.3 Il Consiglio di Presidenza resta in carica quanto il Consiglio Federale e ne segue le sorti.

30.4 Il Consiglio di Presidenza si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritiene opportuno;
- b) quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi membri.

30.5 Il Consiglio di Presidenza deve riunirsi almeno quattro volte l'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente e tutti i componenti.

30.6 Alle riunioni del Consiglio di Presidenza devono essere sempre invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

30.7 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali poste all'ordine del giorno.

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

30.8 I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

30.9 Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno 3 (tre) membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

30.10 Il voto non è delegabile.

ART. 31 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza adotta, nei casi di necessità ed urgenza, le deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio Federale con l'obbligo di sottoporle a ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile, fatta eccezione per i provvedimenti relativi all'approvazione dei Bilanci, dello Statuto e dei Regolamenti da sottoporre alla Giunta Nazionale CIP.

ART. 32 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

32.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo della FISIP ed è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti nominati dal CIP.

32.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni in coincidenza con il ciclo paralimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

32.3 *eliminato*

32.4 *eliminato*

32.5 Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione. I membri supplenti possono intervenire alle sedute in caso di temporanea assenza di un membro effettivo il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale per i conseguenti adempimenti, la propria assenza alla riunione.

32.6 I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei Revisori Legali in base alle vigenti disposizioni di legge e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

32.7 Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

32.8 Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 33 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

33.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

33.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FISIP;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al Bilancio Preventivo ed al Bilancio Consuntivo, nonché alle proposte di variazioni del bilancio stesso;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

33.3 I Revisori dei Conti effettivi possono anche, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FISIP, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

ART. 34 CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI

34.1 In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti;

34.2 In caso d'impossibilità a procedere alla sostituzione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si provvederà alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria per la sua rielezione entro 90 (novanta) giorni.

34.3 Qualora invece, prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni previsti per la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea Straordinaria dovesse essere tenuta l'Assemblea Ordinaria, l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà avvenire in coincidenza della data di effettuazione di quest'ultima Assemblea.

ART. 35 LA SEGRETERIA FEDERALE

35.1 La Segreteria Federale è retta dal Segretario Federale, il quale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, sovrintende a tutti gli uffici federali ed è altresì responsabile della gestione delle risorse umane di competenza tecnica ed amministrativa utilizzate dalla Federazione.

35.2 Il Segretario Federale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.

35.3 Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle commissioni e degli organi periferici e, in caso di assenza od impedimento, può farsi rappresentare da altro componente della Segreteria.

ART. 36 IL DELEGATO REGIONALE

36.1 Il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, può nominare un Delegato Regionale che fa parte, con diritto di voto, del Consiglio Regionale CIP.

36.2 eliminato

36.3 L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento.

36.4 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.

36.5 Il Delegato Regionale può ricevere fondi dalla FISIP per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.

36.6 Il Delegato Regionale, alla fine di ciascun anno, deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione delle attività svolte e degli eventuali impegni di spesa assunti.

ART. 37 IL DELEGATO PROVINCIALE

37.1 Il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, può nominare un Delegato Provinciale

37.2 eliminato

37.3 L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento.

37.4 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Provinciali.

37.5 Il Delegato Provinciale può ricevere fondi dalla FISIP per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

37.6 Il Delegato Provinciale, a fine di ciascun anno, deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sulle attività svolte e degli eventuali impegni di spesa assunti.

ART. 38 PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

38.1 La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Federale, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dalla Giunta Nazionale del CIP, in conformità ai Principi di Giustizia Sportiva ed al Codice di Giustizia emanati dal Consiglio Nazionale del CIP.

38.2 Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

38.3 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

38.4 La decisione del giudice è motivata e pubblica.

38.5 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

38.6 Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

38.7 Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia, se costituita o alla Commissione di garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP per l'adozione delle misure di competenza.

38.8 La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

38.9 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CIP o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organi di giustizia o di procuratore presso più di altre due Federazioni. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

38.10 Gli incarichi presso gli organi di giustizia e la procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Paralimpiche.

38.11 La Procura Federale coopera con la Procura Generale dello Sport istituita presso il CIP al raggiungimento della finalità di cui al comma 38.8.

38.12 Gli organi di giustizia sono soggetti soltanto alle legge ed all'ordinamento sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

38.13 Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio della Procura federale.

La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CIP, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva del CIP e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport istituiti presso il CIP.

ART. 39 VINCOLO DI GIUSTIZIA

39.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della FISIP hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'Ordinamento sportivo paralimpico, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

39.2 Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'Ordinamento Sportivo Paralimpico nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003 n° 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n° 280 e ss.mm.i

39.3 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

39.4 Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si fa riferimento allo Statuto del CIP, al Codice di Giustizia e ai Principi di Giustizia del CIP, ai quali, in ogni caso, integralmente si rimanda

Art. 39 bis - IL GIUDICE SPORTIVO

a) Il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art 17 dello Statuto CIP, 1 (uno) o più Giudici Sportivi.

b) Il Giudice Sportivo, pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quelle relative alla regolarità delle gare, alla omologazione dei relativi risultati, alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature, alla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara, ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara e ad ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

c) Il giudice sportivo è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.

d) Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso il ricorso alla Corte Sportiva di Appello o all'organo deputato all'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello medesima.

ART. 39 ter - LA PROCURA FEDERALE

a) Presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia Federale tranne quelli la cui repressione è riservata all'ufficio delle Procura Antidoping.

b) L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale.

c) Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art 17 dello Statuto CIP

d) Il Procuratore federale dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

e) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2 e 41 del Codice di giustizia sportiva CIP.

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

f) Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione.

g) Il Procuratore federale svolge le proprie attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assiste alle deliberazioni del giudice presso il quale svolge le sue funzioni né può godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ART. 39 quater – LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

a) La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del medesimo Giudice.

b) Su delibera del Consiglio Federale le funzioni di Corte Sportiva di Appello possono essere stabilmente esercitate dalla Corte Federale di Appello o dal Tribunale Federale ai sensi dell'art. 17.4. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

Art 39 quinquies – IL TRIBUNALE FEDERALE E LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

a) Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai giudici Sportivi Nazionali

b) La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale

Art 39 sexies - NORMA DI RINVIO SULLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Per tutto quanto non espressamente previsto sulla nomina, sulle competenze nonché sulla disciplina del procedimento, relativa ai Giudici Sportivi ed ai Giudici Federali si rimanda al Regolamento di Giustizia Federale e al Codice di Giustizia del CIP nonché ai Principi di Giustizia del CIP.

ART. 40 COLLEGIO ARBITRALE

40.1 Gli affiliati ed i tesserati si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federale e nella competenza esclusiva del Giudice Ordinario nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia CIP.

40.2 Il Collegio Arbitrale, per le controversie di cui al presente articolo, è costituito dal suo Presidente e da due membri; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono di comune accordo alla designazione del Presidente.

40.3 In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Componente della Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, al Presidente della Corte Federale di Appello

40.4 Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori.

40.5 Il lodo deve essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria federale che ne dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

40.6 Il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi di nullità, revocazione ed opposizione di terzo.

ART. 41 COLLEGIO DI GARANZIA E PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Per quanto concerne il Collegio di Garanzia e la Procura Generale dello Sport Paralimpico si applica la disciplina prevista dagli articoli 12 e seguenti dello Statuto CIP, dal Codice di Giustizia del CIP, nonché dai relativi regolamenti di organizzazione e funzionamento.

ART. 42 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

42.1 Tutti i candidati alle cariche federali elettive e di nomina devono, al momento della presentazione della candidatura, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- aa) cittadinanza italiana;
- b) piena capacità di agire;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia federali, da parte delle FSP, delle DSP, delle FSNP, delle DSAP, degli EPP, degli EPSP del CIP, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
- e) non aver subito sanzioni di sospensione conseguenti all'utilizzo o alla somministrazione di sostanze vietate o di ricorso a metodi proibiti secondo le definizioni delle Norme Sportive Antidoping CIP;
- f) essere tesserati con la FISIP fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nonché per i membri degli Organi di Giustizia Federale.

42.1.1 Sono ineleggibili tutti i tesserati che:

- a) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale direttamente collegata alla gestione della Federazione;
- b) abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Federazione, il CIP o contro gli organismi da questo riconosciuti.

Il soggetto radiato è ineleggibile e non può rivestire incarichi all'interno dell'ordinamento sportivo paralimpico.

Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere comunicati al CIP al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

42.2 Coloro che intendano presentare la propria candidatura a "Presidente Federale" o a "Consigliere Federale" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a), aa), b), c), d), ed e). Devono inoltre essere tesserati da almeno 24 (ventiquattro) mesi con la FISIP.

42.3 Gli atleti che intendano presentare la propria candidatura a "Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a), aa), b), c), d), e) ed f). Devono inoltre essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio con la FISIP ed avere preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni nazionali.

42.4 I tecnici che intendano presentare la propria candidatura a "Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a), aa), b), c), d), e) ed f). Devono inoltre essere in attività e iscritti all'Albo federale, o esserlo stati, per almeno due anni nell'ultimo decennio nella specifica qualifica.

42.5 La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l'elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 43 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI

43.1 Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono inoltrare domanda scritta alla Segreteria Federale a mezzo lettera raccomandata A/R o altre modalità di trasmissione previste dalla legge.

43.2 A pena di inammissibilità la domanda deve indicare la categoria alla quale si intende candidarsi: Presidente - Consigliere Federale - Consigliere Federale Atleta - Consigliere Federale Tecnico - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica federale. Allegata alla domanda il candidato deve rilasciare una dichiarazione – sotto la propria responsabilità – attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità.

ART. 44 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI - TERMINI

44.1 Carica di Presidente:

La presentazione delle candidature alla Segreteria Federale deve avvenire entro le ore 14 del ventesimo giorno precedente la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Generale.

La Segreteria Federale provvede a compilare la lista dei candidati. A Presidente Federale viene eletto il candidato che riporti la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede mediante ballottaggio e, anche in questo caso, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.

Il Presidente è eletto con il sistema della preferenza unica.

44.2 Carica di Consigliere Federale:

La Segreteria Federale provvede a compilare la lista dei candidati. Risulteranno eletti i candidati che conseguiranno il maggior numero di voti nelle rispettive categorie. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio ai sensi dell'art 21.6

44.3 Sempre che vi siano candidature, dovrà essere garantita la presenza di genere diverso procedendo secondo le modalità previste al precedente articolo 25 e dal Regolamento Organico

44.4 Carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti:

i candidati a tali cariche devono far pervenire, entro i termini di cui al precedente punto 1 le proprie candidature alla Segreteria Federale della FISIP.

ART. 45 INCOMPATIBILITÀ

45.1.1 La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina centrale e territoriale della FISIP, nonché con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina in altri Organismi riconosciuti dal CIP.

45.1.2 La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa Federazione

45.1.3 Inoltre le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio di Revisione dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della stessa Federazione

45.2 La carica di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina centrale e territoriale della FISIP nonché con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina del CIP e degli Organismi dallo stesso riconosciuti, ivi comprese le federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CONI.

45.3 Le cariche di Delegato Regionale e Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina centrale e territoriale della FISIP.

45.4 La carica di Presidente Federale e di Delegato Regionale e Provinciale è altresì incompatibile con tutte le cariche societarie.

45.5 La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche della FISIP, elettive o di nomina, nonché con ogni altra carica societaria.

45.6 La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica societaria e federale, elettiva o di nomina.

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

45.7 La qualifica di Tecnico Federale, di Medico Federale e di Classificatore Federale è incompatibile con lo status di Atleta.

45.8 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni d'incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche entro cinque giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata e automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

45.9 Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Si rimanda, per quanto non previsto, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSP-DSP-ABP, ai Principi di Giustizia CIP ed alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo paralimpico in materia

ART. 46 PATRIMONIO

46.1 Il patrimonio della FISIP è costituito da:

- a) dal complesso dei beni mobili e immobili da essa posseduti sotto qualsiasi titolo;
- b) donazioni, lasciti, ecc. previa deliberazione di accettazione del Consiglio Federale.

46.2 Tutti i beni della FISIP devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

46.3 Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FISIP senza specifica destinazione.

46.4 E' fatto divieto espresso di distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

46.5 L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto a voto.

46.6 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe a quelle della FISIP, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 47 ESERCIZIO FINANZIARIO - ENTRATE

47.1 L'esercizio finanziario e la gestione amministrativa ha la durata di 1 (un) anno e coincide con l'anno solare.

47.2 La gestione della FISIP spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento amministrativo-contabile.

47.3 Tramite la struttura operativa, il Consiglio Federale, redige e approva annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

47.4 Le entrate della FISIP sono costituite:

- a) dalle quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e da qualunque altra tassa;
- b) dalle quote versate per la partecipazione alle manifestazioni;
- c) dai contributi erogati dal CIP;
- d) da contributi pubblici e privati da chiunque ed a qualsiasi titolo erogati;
- e) dai proventi delle manifestazioni sportive;
- f) dalla gestione dei servizi;

Allegato decreto commissario ad acta del 30.06.2021

g) dalle donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, da Enti o Società, ed accettate con delibera del Consiglio Federale;

h) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese le sponsorizzazioni;

i) dalle ammende comminate.

47.4 Essendo escluso ogni fine di lucro tutte le entrate e tutti gli avanzi di gestione di esercizio sono reinvestiti nell'attività federale statutariamente prevista non potendosi procedere in alcun modo a forme di divisione o distribuzione, anche in maniera indiretta, fra od in favore di affiliati o tesserati o soggetti comunque appartenenti alla federazione

47.5 Il bilancio di esercizio delle società strumentali allo svolgimento degli scopi della FISIP, qualora costituite, deve essere pubblicato sul sito internet federale in apposita sezione prontamente rintracciabile. Il bilancio di esercizio di tali società deve essere trasmesso al CIP in allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale CIP.

47.6 E' obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e di quelli delle società da queste partecipate ad opera di una primaria società di revisione a partire dall'esercizio 2016.

ART. 48 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

48. Il Presidente Federale e i membri degli organi direttivi della FISIP, in carica alla data di entrata in vigore della L. n.8/2018 (13 febbraio 2018) e che, a tale data, avevano già raggiunto il limite dei mandati di cui a detta legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Ricorrendo tale ipotesi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga, altresì, una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.

In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge, comunque, oltre alla maggioranza di cui all'art. 24.8, una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.

Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessari per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

48.2 Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle norme e principi del Cip, ai contenuti dell'art. 90 legge 289/02 e ss.mm.ii. nonché alle disposizioni di cui al Dlgs 43/2017 e alla Legge 8/2018 ed alle norme del Codice Civile.